



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI CHE
ATTUANO INIZIATIVE DI INTERESSE LOCALE E PER
L'ADESIONE DELLA PROVINCIA A COMITATI D'ONORE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 21.01.2009

INDICE

Art. 1 – Competenza

Art. 2 – Definizione

Art. 3 – Comitati d'onore

Art. 4 – Oneri per la Provincia

Art. 5 – Soggetti richiedenti

Art. 6 – Iniziative

Art. 7 – Esclusioni

Art. 8 – Immagine dell'Ente

Art. 9 – Procedura per la concessione di patrocinii

ART. 1

Competenza

Il patrocinio ed il conferimento di premi a iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale, competono al Presidente della Provincia, il quale può delegare agli Assessori, in via permanente e con relativa assunzione di ogni responsabilità, la concessione del patrocinio per le rispettive materie di competenza.

ART. 2

Definizione

Il patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale mediante il quale il Presidente della Provincia e gli Assessori, in quanto rappresentanti della Provincia, esprimono la simbolica adesione dell'Ente ad un'iniziativa di carattere e importanza almeno provinciale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.

Il patrocinio esprime l'interesse per le attività ed i servizi avviati nel territorio provinciale che risultano coerenti con i principi di crescita della comunità cremonese sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale.

Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma provinciale su tutte le comunicazioni relative alla sola iniziativa patrocinata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 3

Comitati d'onore

L'adesione ai Comitati d'onore è una forma di partecipazione personale del Presidente e degli Assessori, in quanto rappresentanti della Provincia, per le materie di propria competenza, ai Comitati previsti per le diverse manifestazioni;

- è ammessa la partecipazione contemporanea allo stesso Comitato d'onore del Presidente, del VicePresidente e di più Assessori della Provincia;
- nella richiesta di adesione, il soggetto dovrà specificare l'elenco delle istituzioni/personalità alle quali è stata inviata analoga richiesta di adesione e l'elenco delle istituzioni/personalità che hanno già formalizzato tale adesione;
- per l'adesione ai Comitati d'onore si richiamano i criteri e le modalità definiti per il patrocinio;
- la forma di rappresentanza dell'adesione ai Comitati d'onore non comporta alcuno onere finanziario a carico della Provincia;
- i soggetti interessati presentano un'istanza di adesione al Protocollo generale della Provincia almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.

ART. 4

Oneri per la Provincia

Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio provinciale e di questo deve essere fatta menzione nel provvedimento di concessione.

ART. 5

Soggetti richiedenti

Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da:

- a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
- b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalità di lucro;
- c) istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse provinciale, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale con sede in Provincia di Cremona;
- d) altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le competenze della Provincia di Cremona.

ART. 6

Iniziative

Il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

- a) manifestazioni culturali, scientifiche, educative, sportive, turistiche, economiche e sociali a carattere provinciale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza;
- b) convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali, scientifiche, educative, economiche e sociali a carattere provinciale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza.

Il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:

- apportino un significativo contributo scientifico, culturale ed informativo, nell'ambito ed a vantaggio, rispettivamente delle competenze e delle funzioni provinciali, della crescita e della valorizzazione della comunità cremonese, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- risultino coerenti con gli obiettivi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica e del Piano Esecutivo di Gestione;
- dimostrino di possedere un effettivo rilievo provinciale in virtù della particolare risonanza e reputazione dovute ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o dell'interesse suscitato presso più comunità locali;
- siano realizzate in provincia di Cremona o comunque, se svolte fuori dal territorio cremonese, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine della Provincia di Cremona in campo nazionale e/o internazionale nei settori di interesse provinciale;
- siano presentate alla Provincia di Cremona almeno 15 giorni prima della loro realizzazione, al fine di permettere adeguata visibilità allo stemma provinciale, ferma restando ogni diversa valutazione da parte della Provincia.

ART. 7

Esclusioni

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, che non rientrino nei casi di straordinaria rilevanza di cui al lettera d) dell'art. 5;
- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

ART. 8

Immagine dell'Ente

I soggetti beneficiari della concessione del patrocinio sono tenuti a rendere adeguatamente visibile lo stemma della Provincia di Cremona.

E' fatto obbligo ai beneficiari della concessione del patrocinio di far risultare dagli atti, manifesti o altro materiale pubblicitario, la dicitura attestante che l'iniziativa si svolge con il patrocinio della Provincia di Cremona.

ART. 9

Procedura per la concessione di patrocini

I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale presentano un'istanza al Protocollo Generale della Provincia almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, salvo casi di certificati urgenza.

L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità dell'iniziativa;
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'erogazione dell'iniziativa;
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicazione dell'iniziativa.

L'istanza è opportunamente istruita previa formulazione di un parere tecnico di conformità a quanto stabilito negli artt. 6 e 7 da parte del Responsabile competente per materia ed inoltrata al

Presidente dell'Amministrazione Provinciale per la conseguente decisione che è formalizzata con specifico provvedimento di concessione del patrocinio.

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma della Provincia in relazione all'iniziativa patrocinata.